

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 13/04/2010 n. 6640
d.lgs 163/06 Articoli 244, 38, 7 - Codici 244.1, 38.1.3, 7.1

L'annotazione nel casellario informatico ha un autonomo contenuto lesivo, in base alla espressa previsione dell'art. 38, lettera h), del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006. Poiché, in base a tale norma, costituisce una autonoma causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, aver reso, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione "risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio", è con l'annotazione che si verifica la condizione per cui consegue l'esclusione dalle gare per un anno. Come per tutti i provvedimenti sanzionatori, l'efficacia della sospensione non può che decorrere dal momento del provvedimento o, anzi, dalla sua comunicazione al destinatario, trattandosi di provvedimento per sua natura recettizio. L'annotazione non può essere considerata, quando comporti l'esclusione dalle gare per l'anno successivo, altro che una sanzione ulteriore disposta dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, accanto alle misure previste dall'art. 6, comma 11 e dall'articolo 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Pertanto può essere legittimamente adottata solo a seguito di un procedimento che assicuri il contraddittorio dell'interessato e la valutazione da parte dell'Autorità del presupposto per procedere all'annotazione, in particolare in relazione alla falsità delle dichiarazioni. Ne deriva che, per rispettare la razionalità e la logicità del sistema, l'annotazione non può configurarsi come un atto automatico e dovuto, meramente consequenziale alla comunicazione dell'esclusione da parte della stazione appaltante. Si deve ravvisare, dunque, pena la irrazionalità del sistema sanzionatorio in materia di contratti pubblici, in capo all'Autorità un potere valutativo che impone l'analisi delle eventuali esimenti adottate dall'impresa al fine di escludere la propria responsabilità per dichiarazioni non veritiere.